



Comune di Porto Valtravaglia

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Area Polizia Locale

INDICE

CAPITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 - Ambito di applicazione**
- Art. 3 - Ordinanze e ordini verbali**
- Art. 4 - Incaricati della vigilanza**
- Art. 5 - Operazioni di controllo ed accertamento**
- Art. 6 - Atti autorizzativi**

CAPITOLO II° ° TUTELA E FRUIZIONE DEL SUOLO E DELLO SPAZIO PUBBLICO

- Art. 7 - Suolo pubblico: definizione**
- Art. 8 - Occupazione di suolo pubblico**
- Art. 9 - Occupazione abusiva del suolo pubblico**
- Art. 10 - Pericolo alla pubblica incolumità**
- Art. 11 - Depositi materiali di risulta**
- Art. 12 - Scavi su suolo pubblico**
- Art. 13 - Limitazioni e divieti di utilizzo di luoghi pubblici**
- Art. 14 - Giochi vietati - Lancio e trasporto di oggetti - Operazioni domestiche vietate - Esposizioni di oggetti pericolosi**

CAPITOLO III° DEL DECORO E DELL'ASSETTO DEGLI EDIFICI E DEI GIARDINI E DEI PARCHI PUBBLICI

- Art. 15 - Impalcature**
- Art. 16 - Conservazione degli edifici e manutenzione delle loro parti**
- Art. 17 - Cautele nei lavori**
- Art. 18 - Canne fumarie**
- Art. 19 - Sgombero della neve sui tetti**
- Art. 20 - Sgombero della neve dai marciapiedi e rimozione del ghiaccio**
- Art. 21 - Divieto di spargimento acqua**
- Art. 22 - Accatastamento legna e materiali infiammabili**
- Art. 23 - Uso di apparecchiature alimentate da gas**
- Art. 24 - Materie infiammabili: detenzione e scorte**
- Art. 25 - Accensione di fuochi**
- Art. 26 - Disciplina per l'esposizione di cartelli, insegne e simili**
- Art. 27 - Monumenti e targhe**
- Art. 28 - Tende nelle arcate e dei negozi**
- Art. 29 - Vernici fresche**
- Art. 30 - Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio: norme di utilizzo e divieti.**
- Art. 31 - Imbrattamento muri - Affissioni manifesti**
- Art. 32 - Cura dei luoghi aperti al pubblico e manutenzione infissi e sottoportici**
- Art. 33 - Arredi urbani, parchi e giardini pubblici: divieti**

Art. 34 - Manutenzioni delle siepi e contenimento delle Pianta Ambrosia

Art. 35 - Recinzione di proprietà confinanti col suolo pubblico e di cantieri edili

CAPITOLO IV°

DEL TRATTAMENTO, DEL MALTRATTAMENTO E DELLA CURA DEGLI ANIMALI IN AMBITO URBANO

Art. 36 - Gli animali e la tutela dell'igiene

Art. 37 - Animali pericolosi

Art. 38 - Raccolta delle deiezioni solide

Art. 39 - Museruola e guinzaglio

Art. 40 - Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

CAPITOLO V°

DELLA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Art. 41 - Rifiuti

Art. 42 - Espurgo pozzi neri

Art. 43 - Rumori molesti

Art. 44 - Cortili: divieti

Art. 45 - Criteri di valutazione e repressione delle attività rumorose

Art. 46 - Carico e scarico merci

Art. 47 - Sosta di roulotte o camper e mezzi simili

CAPITOLO VI

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COLLATERALI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 48 - Utilizzo delle spiagge, aree portuali e circolazione sullo specchio lacustre

Art. 49 - Manifestazioni – Processioni – Cortei funebri

Art. 50 - Attività produttive: condizioni di esercizio - divieti - prescrizioni

Art. 51 - Mestieri girovaghi - Suonatori ambulanti

Art. 52 - Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: mostre

Art. 53 - Spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni

Art. 54 - Sanzioni e procedure

Art. 55 - Risarcimento danni - Diffida ed esecuzione d' ufficio - Esposti all' Amministrazione Comunale

Art. 56 - Pubblicità del Regolamento

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare norme che, contribuendo alla sicurezza della popolazione ed al buon andamento della vita sociale, il regolare svolgimento delle attività economiche e la salvaguardia dei diritti individuali e collettivi, siano idonee a garantire nel territorio comunale la convivenza civile e democratica, in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali nel rispetto delle gerarchie delle fonti di diritto.

2. Si richiamano le principali fonti normative:

- T.U.LL.P.S. – R.D. n 773/1931
- D.P.R. n. 616/77 - Art. 18
- Decreto Legislativo n. 267/2000
- Legge . 19/11/1981 nr. 689
- Decreto Legislativo n. 112/98
- Legge n. 241/90
- Legge Regionale n. 6/2015 – articolo 14
- Legge 28 dicembre 2015 nr 221 - art.40

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento opera su tutto il territorio comunale.

2. Le norme relative agli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso od aperti al pubblico, compresi i portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.

3. Le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Art. 3 - Ordinanze e ordini verbali

1. Il Sindaco ed i Responsabili di Area, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.

2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e di polizia giudiziaria, nonché dai responsabili dei Servizi per i settori di loro competenza.

3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 4 - Incaricati della vigilanza

1. Oltre al Servizio di Polizia Locale sono preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all' art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 5 - Operazioni di controllo ed accertamento

1. Gli agenti ed i funzionari di cui all'art. 4 debbono essere muniti della tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, e qualora non siano in divisa, devono esibirla dopo essersi qualificati e prima di procedere.

Art. 6 – Atti autorizzativi

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente Regolamento debbono, in ogni caso, essere emesse per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell'ente o associazione interessata;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo da parte del titolare di riparare tutti i danni causati durante l'esercizio e/o l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
 - d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse, sospendendo o revocando in casi eccezionali a suo criterio insindacabile, i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;
 - f) previo pagamento, ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione per danni.
2. Le eventuali spese relative al rilascio sono a carico del destinatario.
3. Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni e/o ogni altro atto comunque denominato, previsti dal presente articolo fosse subordinata al pagamento presso la Tesoreria Comunale di una cauzione, il Comune potrà trattenere direttamente dalla stessa in tutto, fatta salva la residua maggior somma dovuta dal danneggiante sino al raggiungimento del totale ammontare del danno subito, o in parte il costo, così come valutato dall'Area Tecnica, per il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose.
4. Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni sia subordinato al pagamento di una tassa, esse saranno rilasciate contro esibizione della prova dell'avvenuto pagamento.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).
6. In caso di reiterazione della violazione si applica il massimo della sanzione ammontante ad euro 387 ed anche la sospensione fino a 30 giorni del titolo autorizzativo.

CAPITOLO II° TUTELA E FRUIZIONE DEL SUOLO E DELLO SPAZIO PUBBLICO

Art. 7 - Suolo pubblico: definizione

1. Per la definizione di suolo pubblico, agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggetta a servitù d'uso o di passaggio pubblico o comunque aperte al pubblico transito.
2. È proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.
3. Quando si tratti di suolo o spazio di proprietà privata di cui al primo comma, l'Amministrazione Comunale dispone della servitù d'uso limitatamente alla superficie.
4. Per l'alterazione od occupazione degli spazi sottostanti occorre anche il consenso del nudo proprietario.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 8 - Occupazione di suolo pubblico

1. Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali, dal Regolamento Comunale TOSAP e dall'atto di autorizzazione:
 - a) pagamento della TOSAP e, ove previsto, di altre tasse e/o diritti;
 - b) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescritte;

- c) compiere le opere di difesa necessarie e installare le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
 - d) apporre i prescritti segnali luminosi d'avviso in tutti i casi di scarsa viabilità, quando l'occupazione debba continuare anche nella notte;
 - e) ridurre in pristino stato il terreno occupato al termine dell'occupazione.
2. Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo ogni permesso di occupazione di aree pubbliche o soggette a servitù pubblica s'intende sospeso, salva diversa disposizione che dovrà risultare dal relativo permesso.
 3. Sono eccettuate in ogni caso da limitazioni di orario le normali limitazioni d'uso di suolo pubblico a scopo di lavori stradali od edili o fatti a conduttori di pubblici esercizi per occupare il suolo pubblico con pedane, tavoli, sedie, vasi, nonché quelle relative a manifestazioni pubbliche, purché regolarmente autorizzate, di carattere politico, sociale, sindacale, etc..
 4. È vietato rimuovere o spegnere i segnali di avviso di cui al precedente punto c); ai responsabili delle imprese addette ai lavori destinatari delle licenze incombe l'obbligo della sorveglianza a che tali segnali rimangano accesi in continuazione durante il tempo prescritto.
 5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).
 6. In caso di reiterazione della violazione si applica il massimo della sanzione ammontante ad euro 387 ed anche la revoca del titolo autorizzativo.

Art. 9 - Occupazione abusiva del suolo pubblico

1. Le turbative e abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, saranno rimosse con ordinanza a cura del Servizio di Polizia Locale.

Art. 10 - Pericolo alla pubblica incolumità

1. Se una casa, un muro od in genere qualunque fabbricato o in parte di esso compresi gli intonaci, minacci rovina con pericolo per l'incolumità delle persone, il Sindaco, fatte eseguire le opportune indagini, ordinerà ai responsabili di rimuovere lo stato di pericolo nel termine e nei modi che saranno suggeriti dal grado d'imminenza del pericolo stesso.
2. Non ottemperando all'intimazione del Sindaco il lavoro sarà eseguito d'ufficio con spese a carico dei titolari dei diritti reali.
2. È vietato far sporgere i rami sulla pubblica via, ad un'altezza inferiore ai 4.50 metri o, in ogni caso, quando possano essere di pericolo od intralcio alla circolazione, soprattutto a seguito di maltempo.
3. La neve ed il ghiaccio dai tetti e dai marciapiedi deve essere immediatamente sgombrato dai proprietari e/o dai conduttori degli immobili allorché si configuri uno stato di pericolo alla pubblica incolumità.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 11 - Depositi materiali di risulta

1. Nel caso di restauri di fabbricati, di pulitura di tetti, di sostituzione di grondaie, etc., prospicienti il suolo stradale, dovranno collocarsi all'estremità dell'area interessata dai lavori, due o più segnali che avvertono le persone del pericolo.
2. Se, per ristrettezza della strada o per altre ragioni locali, non si possa adottare questa misura cautelare, l'Autorità Comunale prescriverà altre cautele.
3. I depositi di materiali, calcinacci, etc., dovranno essere rimossi dal suolo pubblico in giornata.

4. I rottami e i calcinacci dovranno essere portati sino a terra o calati a mezzo di opere atte ad assicurare la pubblica incolumità e ad impedire la formazione di polvere.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 12 - Lavori di Scavi su suolo pubblico

1. Gli scavi aperti sul suolo pubblico che non si possono chiudere stabilmente in giornata, devono essere sbarrati o chiusi alla superficie al cessare del lavoro.
2. Qualora si tratti di scavi o di altri lavori comunque interessanti il suolo stradale, dovranno essere osservate le disposizioni di cui all' art. 21 del Codice della Strada e relative norme regolamentari.
3. È fatto obbligo all'impresa esecutrice dello scavo, o di altri lavori, indicare con apposite segnalazioni sia il proprio nome che la ragione sociale nonché la data prevedibile del termine dei lavori.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 13 – Limitazioni e divieti di utilizzo di luoghi pubblici

1. Nell' ambito del centro abitato ed in qualsiasi luogo pubblico o privato aperto al pubblico o alla pubblica vista è vietato imbrattare o sporcare il suolo pubblico, gettare acqua, rifiuti, bucce od altri oggetti di qualsiasi specie come è parimenti proibito
2. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici, delle chiese e/o altri luoghi di culto.
3. E' vietato in qualsiasi circostanza salire od arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione e della telefonia, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.
4. In tutti i luoghi pubblici od aperti al pubblico uso è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.
5. E' vietato soddisfare alle naturali esigenze corporali fuori dagli appositi manufatti.
6. I titolari di esercizi pubblici sono comunque tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici e non possono rifiutarne l'uso. Qualora un pubblico esercizio abbia i servizi igienici fuori uso esso dovrà rimanere chiuso al pubblico fino al loro ripristino.
7. È altresì proibito, sul suolo pubblico, spaccare o segare legna nonché lavare autoveicoli o effettuare altri lavori.
8. Sono anche vietate sul suolo pubblico le riparazioni di veicoli e simili salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite occorse durante la circolazione.
9. Qualora il lavaggio degli autoveicoli o simili avvenga lungo corsi d' acqua, canali, fossi o rogge, verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni più gravi prescritte dalla legge statale o regionali vigenti.
10. L'Amministrazione Comunale può stabilire divieti di accesso ad animali in alcune zone del paese.
11. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 14 - Giochi vietati - Lancio e trasporto di oggetti - Operazioni domestiche vietate - Esposizioni di oggetti pericolosi

1. È vietato gettare od abbandonare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico passaggio.

2. È vietato lanciare pietre, palle di neve, frutta, ortaggi, uova o qualsiasi altro oggetto o cosa che possa riuscire di pregiudizio alle persone ed alla proprietà altrui, nonché lanciare o far esplodere petardi, mortaretti e simili in luogo pubblico senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. È vietato, fuori dai luoghi all'uopo destinati, ogni gioco che possa costituire molestia o pericolo alle persone, arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della illuminazioni pubblica nonché sui cartelli stradali e pubblici manufatti.
4. E' vietato il gioco della palla in ogni area pubblica od aperta al pubblico se ciò crea disturbo alla quiete pubblica, alla sicurezza dei passanti e delle proprietà private.
Se il gioco della palla avviene su strada o su aree aperte alla circolazione veicolare, si applicheranno anche le sanzioni previste dal Codice della Strada.
5. L'utilizzo di pattini a rotelle, skateboard, monopattini spinti da forza muscolare e/o da motore, è vietata nelle aree aperte al pubblico se ciò comporta pericolo per la pubblica incolumità oppure se crea situazioni di disturbo.
6. È vietato il trasporto di oggetti, con qualsiasi mezzo anche non a motore, che possano recare danno o comunque pericolo, se non previa adozione delle opportune cautele atte a evitare danno alle persone.
7. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, etc.) non debbono essere trasportati da parte di persona a bordo di mezzi a due ruote quali biciclette, ciclomotori, motociclette od a rimorchio degli stessi.
8. È vietato battere tappeti, stuoie o fare altre simili operazioni, sulla pubblica via od alle finestre ad essa prospicienti.
9. E' vietato gettare da finestre, balconi, terrazzi e/o manufatti simili, ogni genere di cose sulla pubblica via o su luoghi ancorché privati di pubblico o comune passaggio.
10. È vietato annaffiare piante in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico o di comune passaggio.
11. È parimenti vietato tenere sulle finestre, logge, ringhiere, poggiali e/o manufatti simili, vasi di fiori, gabbie di uccelli ed altri oggetti se non efficientemente assicurati.
12. I serramenti, le persiane e le griglie delle finestre debbono in ogni caso essere assicurati in modo da non essere mossi dal vento e tenute in perfetto stato d'uso dai proprietari in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti, o disturbo della quiete pubblica.
13. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

CAPITOLO III°

DEL DECORO E DELL'ASSETTO DEGLI EDIFICI E DEI GIARDINI E DEI PARCHI PUBBLICI

Art. 15 - Impalcature

1. È vietato costruire impalcature, o accatastare assi o altro materiale da ponteggi, sopra il suolo pubblico senza permesso dell'Autorità Comunale la quale, nell'accordarlo, prescriverà le cautele da usarsi a garanzia della pubblica incolumità.
2. È assolutamente vietato, per la costruzione di impalcature o simili, manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico.
3. L'impalcatura, qualora occupi l'intero marciapiede, dovrà essere costruita a galleria, col soffitto idoneo a impedire la caduta di polvere o frammenti, e dotata di adeguata illuminazione notturna atta a garantire il traffico dei pedoni in assoluta sicurezza.
4. L'impalcatura sul lato prospiciente la strada, dovrà essere protetta per tutta la lunghezza da una rete a maglia fitta che impedisce la caduta di detriti sul suolo pubblico ed assolva anche ad una funzione estetica.

5. Gli spigoli dell'impalcatura dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse e, durante le ore notturne, dovranno essere altresì collocate le luci rosse di pericolo.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 16 - Conservazione degli edifici e manutenzione delle loro parti

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare l'irregolare caduta delle acque piovane o deterioramento di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.
2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.
3. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere particolari lavori ritenuti necessari.
4. Dovranno essere riparati prontamente a cura e spese dei proprietari i guasti o le rotture che dovessero colpire le grondaie, i tubi, i pavimenti o le griglie, i telai, botole e simili sul suolo pubblico.
5. I proprietari dovranno in ogni caso segnalare tempestivamente i guasti e/o le rotture all'autorità comunale ove questi possano causare pericolo.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 17 - Cautele nei lavori

1. Nei luoghi di pubblico passaggio, cortili compresi, ed in ogni area aperta al pubblico, tutti i lavori che possono risultare pregiudizievoli per i passanti, ancorché autorizzati dall'Amministrazione Comunale devono essere svolti previa adozione di idonei ripari.
2. Le stesse cautele dovranno essere adottate dai titolari di negozi e di laboratori aperti verso i luoghi di pubblico passaggio in modo da impedire la fuoriuscita di schegge, faville, polveri, fumi, acqua, olio ed altro, ovvero di afflati maleodoranti.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 18 - Canne fumarie

1. Fatto salvo il rispetto delle norme nazionali e regionali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, sia nell'interno come all'esterno delle abitazioni non è permesso di accendere fuochi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.
2. Le canne dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine ed in genere tutti i condotti del fumo e dei gas devono essere:
 - installati nel rispetto delle norme di carattere civilistico, edilizio ed igienico-sanitario
 - essere utilizzate per l'allontanamento dei fumi prodotti da un solo tipo di combustibile
 - muniti di dispositivi atti ad impedire l'ingresso di volatili e/o materiali che possono ostruire il condotto
 - mantenuti in perfetto stato di manutenzione
 - regolarmente spazzati dalla fuliggine.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 19 - Sgombero della neve sui tetti

1. È proibito gettare la neve dai tetti, o trasportarla dall'interno dei cortili, sul suolo pubblico.
2. Quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possa far temere un pericolo, lo scarico di esse sul suolo pubblico potrà essere autorizzato dall'Autorità Comunale che prescriverà le opportune cautele perché l'operazione non risulti pericolosa od incomoda al pubblico transito.
3. Quando la neve scaricata è di ostacolo al pubblico transito, il proprietario dello stabile dal quale viene effettuato lo scarico è tenuto a trasportare immediatamente la neve scaricata nella località appositamente designata dalla Autorità Comunale.
4. I poggioni e i davanzali delle finestre debbono essere spazzati dalla neve prima delle operazioni di sgombero della via o piazza sottostante ed in modo da non recare danno e molestia ai passanti.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 20 - Sgombero della neve dai marciapiedi e rimozione del ghiaccio

1. I conduttori, i proprietari residenti, gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi sono tenuti a spazzare la neve dai passaggi d'accesso alle proprietà, sia pedonali che carrabili, senza gettare la stessa sulla via o creare situazioni di intralcio o pericolo alla circolazione.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150 (p.m.r. € 50).

Art. 21 - Divieto di spargimento acqua

1. È vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico, in tempo di gelo, salvo i casi di reale necessità.
2. È vietato altresì innaffiare i sottoportici ed i marciapiedi in misura tale che ne risulti incomodo o pericoloso per i passanti.
3. È vietato far defluire sulla pubblica via acqua proveniente dalla private proprietà utilizzata per i lavori sia domestici che professionali.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 22 - Accatastamento legna e materiali infiammabili

1. Non si possono accatastare allo scoperto, nei cortili circondati dai fabbricati da più di due lati, legna e altre materie di facile accensione se non si adottano le cautele che prescriverà l'Autorità Comunale a seconda dei casi.
2. Nell'interno dell'abitato i magazzini ed i depositi di fieno, legnami, stracci, legna da ardere, cartoni, non possono essere tenuti che in locali coperti da volta reale o solai in cemento armato, oppure in locali isolati, muniti di fitta rete metallica alle finestre.
3. I locali soprastanti e contigui ai magazzini, di cui al comma precedente, non possono contenere materie facilmente infiammabili.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 23 - Uso di apparecchiature alimentate da gas

1. Per l'installazione di apparecchi di utilizzazione di gas combustibile ad uso civile sia coloro che procedono all'installazione degli impianti che gli utenti dovranno attenersi alle disposizioni di

legge ed alle norme tutte emanate dagli enti pubblici competenti, vigenti in materia di prevenzione e sicurezza.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 24 - Materie infiammabili: detenzione e scorte

1. È vietato detenere negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostiglio soprastanti e sottostanti le abitazioni riserve di bombole di gas liquido, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio anche in piccole quantità.

2. È comunque fatta salva l'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di prevenzione incendi per le attività ed i locali soggetti al rilascio del relativo certificato in base alle vigenti disposizioni di legge.

3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 25 - Accensione di fuochi

1. È vietato accendere fuochi su tutto il territorio comunale per qualsiasi ragione, nei giardini, aree verdi e spazi pubblici, compreso il lancio di lanterne cinesi.

2. L'accensione di piccoli fuochi per l'utilizzo di barbecues, o attrezzi simili, è consentita purché non si crei molestia al vicinato, utilizzando come combustibile materiale idoneo allo scopo.

3. È vietato accendere fuochi in luogo pubblico o privato nei centri urbani salvo il periodo corrente dal 1 ottobre al 31 marzo, nel quale viene concesso di bruciare piccole quantità di foglie e rami secchi con dovuta cautela esclusivamente dalle ore 05,00 alle ore 07,00 della mattina, fatte salve le normative regionali e provinciali se più restrittive;

4. È pure vietata l'accensione di fuochi in prossimità di strade extraurbane quando la direzione del vento porti il fumo sulle strade stesse con pericolo alla circolazione dei veicoli.

5. In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all' art. 59 del TULLPS.

6. In caso di trasgressione rimane salva, al di là dell'applicazione di sanzioni amministrative, la perseguibilità dei responsabili per i reati previsti e puniti dagli artt. 423 e 449 del Codice Penale.

7. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

8. Nel periodo in cui vige il grave pericolo per gli incendi boschivi, il divieto di accensione, all'aperto, di fuochi nei boschi o a distanza di questi inferiore a 100 metri, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 3000 (p.m.r. € 1000) e le disposizioni impartite dagli enti superiori.

Art. 26 - Disciplina per l'esposizione di cartelli, insegne e simili

1. È vietata qualsiasi esposizione di insegne, vetrine, cartelli, locandine, frontoni, addobbi, festoni, lumi, mensole e sostegni, nomi di ditte e pubblicità di ogni genere senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale che potrà negarla per fini di tutela dell'estetica cittadina in generale e del carattere artistico e storico del luogo ovvero altro giustificato motivo.

2. Si applicano le disposizioni riportate nel vigente Regolamento comunale per l'installazione degli impianti pubblicitari.

Art. 27 - Monumenti e targhe

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o in altri luoghi aperti al pubblico, anche all'esterno del centro abitato, è necessario

ottenere l'autorizzazione comunale, o prefettizia o ministeriale secondo le rispettive competenze, e fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotocopie delle opere, i testi delle epigrafi e quant' altro necessario.

3. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di rimuovere od in qualunque altro modo togliere dalla pubblica vista le iscrizioni o memorie monumentali esistenti all'esterno degli edifici.

4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 28 - Tende nelle arcate e dei negozi

1. Le tende installate nelle arcate dei portici per riparare dal sole devono corrispondere, nei riguardi delle linee architettoniche, alle disposizioni del successivo articolo.

3. Le estremità di tali tende devono essere assicurate ai pilastri in modo da impedire che il vento le agiti e le trasporti.

4. Le tende stesse devono essere predisposte in armonia con l'architettura dell'edificio.

5. Le tende destinate a proteggere dal sole i negozi e le altre attività, ad eccezione dei casi di cui al precedente articolo, devono essere collocate entro le linee architettoniche degli edifici senza turbarle e, nel loro ripiegamento, debbono trovare posto nel vano dell'apertura che proteggono.

6. In una stessa unità architettonica le tende devono, in tutte le aperture protette, avere eguale forma ed impostazione ed i colori devono essere fra loro intonati.

7. Tutte le tende protese su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di metri 2.30 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 30 dalla verticale del ciglio del marciapiede.

8. Il rilascio di permessi per l'installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetto alle precedenti norme, è subordinato alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali per le denominazioni delle vie, i cartelli ed i semafori disciplinanti la circolazione del traffico, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sui marciapiedi.

9. Nessuna tenda o parte di tenda può essere assicurata al suolo con fili, perni o pali.

10. È vietato protendere tende su spazio pubblico diverso dai marciapiedi, o comunque dai luoghi preclusi al traffico veicolare.

11. In caso di maltempo le tende non possono rimanere spiegate.

12. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 29 - Vernici fresche

1. Ogni oggetto verniciato di fresco, situato lungo il pubblico passaggio, dovrà essere convenientemente segnalato al pubblico in modo facilmente visibile.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 30 - Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio: norme di utilizzo e divieti.

1. È vietato prelevare l'acqua dalle fontane o spruzzarla contro i passanti così come manomettere, anche nelle fontanelle, i congegni automatici e non, regolanti i getti d' acqua.

2. È vietato gettare nelle vasche, carta, rifiuti, oggetti nonché cose di qualunque tipo atte a sporcare o inquinare le acque e imbrattare le vasche stesse.

2. È vietato abbeverare animali direttamente da fontane o fontanelle.

3. L'uso dell'acqua delle fontanelle pubbliche è permessa esclusivamente per uso alimentare nonché per quelle piccole operazioni di carattere igienico come la lavatura delle mani e pulizia di piccole ferite, che si effettuano normalmente sui bambini.
4. Sono vietate presso fontane o fontanelle le abluzioni che accedano le piccole operazioni di carattere igienico, nonché il lavaggio di autoveicoli, tappeti, di panni e biancheria.
5. Con propria ordinanza il Sindaco o il Responsabile del Servizio competente può vietare ai privati cittadini di versare acqua derivata da civici acquedotti per innaffiare orti, giardini, strade e cortili.
6. È sempre consentito all'Amministrazione Comunale l'uso di acqua derivata dai civici acquedotti per l'irrigazione del verde pubblico.
7. È vietato ai privati, senza permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale, derivare acqua dai civici acquedotti mediante gli idranti antincendio.
8. Sono fatti salvi i casi di emergenza (incendio, versamento sulla pubblica via di acidi o liquidi caustici etc.) nei quali però l'utilizzo degli idranti deve essere tempestivamente segnalato all'Autorità Comunale. È sempre consentito, senza restrizioni di sorta, l'uso degli idranti ai Vigili del Fuoco ed alle organizzazioni della protezione civile.
11. In caso di parziale o totale messa fuori uso dei civici acquedotti, nonché nei casi in cui l'acqua in essi condotta risulti non usabile per scopi alimentari ed igienici, il Sindaco potrà dare, in deroga a quanto sopra espresso, permessi straordinari di utilizzo, anche in forma orale ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
12. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 31 - Imbrattamento muri - Affissioni manifesti

1. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni, figure come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
2. L'affissione dei manifesti di ogni tipo, avvisi, manoscritti, è permessa esclusivamente sugli spazi resi disponibili dall'Amministrazione Comunale e deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento e delle leggi vigenti in tema di pubbliche affissioni.
3. I privati e le agenzie immobiliari possono affiggere gli avvisi di compravendita o locazione di immobili sugli accessi o lungo i muri perimetrali dell'immobile interessato ovvero negli appositi spazi a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale.
4. È vietato l'affissione o la collocazione degli avvisi di cui sopra su alberi, pali, edifici o strutture pubbliche nonché lungo i muri o le cancellate delimitanti gli spazi pubblici o aree su cui insistono immobili o strutture pubbliche; è ammessa solamente in caso di pubblica utilità (feste, manifestazioni, etc.) e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, con metodi che non pregiudizievole dell'integrità e del decoro dei supporti.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 32 - Cura dei luoghi aperti al pubblico e manutenzione infissi e sottoportici

1. Tutti i luoghi aperti al pubblico od anche semplicemente in vista del pubblico devono essere convenientemente e decorosamente sistemati e tenuti costantemente sgombri e puliti.
2. I conduttori, i proprietari e gli amministratori di qualsiasi stabile sono solidamente tenuti ad una decorosa manutenzione e pulizia dei sottoportici e dei marciapiedi antistanti ai relativi edifici.
3. L'Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie opere di pulizia, di tinteggiatura, ed anche la sostituzione o la verniciatura degli infissi.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 33 - Arredi urbani, parchi e giardini pubblici: divieti

1. Nei luoghi pubblici è vietato danneggiare sedili, panchine, siepi, recinti, vasi ornamentali, cestini per i rifiuti, scavalcare le recinzioni e danneggiare tutti gli impianti in generale.
2. E' vietato cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde o virgulti, recare danni alle piante ed arrampicarsi su di esse, camminare sugli spazi erbosi.
3. Nei parchi e giardini pubblici è particolarmente vietato:
 - a) recare incomodo o molestia alle persone che frequentano tale località;
 - b) effettuare i giochi fuori dagli appositi spazi;
 - c) collocare sedie, baracche, panche, ceste o altre cose fisse o mobili;
 - d) sostare, senza autorizzazione, per la vendita di merci, bevande e giornali ed altro;
 - e) entrare, circolare, sostare o parcheggiare con qualsiasi veicolo, con esclusione dei passeggini per infanti e delle carrozzine per portatori di handicap o vetture speciali per gli stessi;
 - f) l'utilizzazione dei giochi installati da bambini di età superiore ai 12 anni.
4. È sempre consentito il transito di vetture ed automezzi del Comune, dei gestori degli eventuali chioschi, delle forze di polizia, dei servizi pubblici e di quelle persone debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
5. L'uso dei parchi e l'utilizzo di particolari attrezzature (barbecue, organizzazione di feste di compleanno senza fini di lucro, etc.) possono essere sottoposte a specifiche norme quali: la comunicazione, la prenotazione, il deposito di una somma cauzionale, l'uso di particolari prodotti, la pulizia diretta da parte dell'usufruttore e quant'altro può essere ritenuto utile. Il funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, con apposita ordinanza procede all'individuazione dei casi o situazioni ed alla disciplina degli stessi.
6. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal seguente Regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.
7. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 (p.m.r. € 100).

Art. 34– Recinzione di proprietà confinanti col suolo pubblico e di cantieri edili

1. I proprietari degli immobili dismessi o fatiscenti e dei terreni confinanti col suolo pubblico, in centro urbano, devono recintare solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ed alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
3. Le recinzioni devono essere realizzate, fatte salve le autorizzazioni previste, con murature, cancellate od altre difese stabilmente infisse al suolo od ai muri e di aspetto decoroso.
4. E' vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
5. Le recinzioni dei cantieri edili, ovunque installati sul territorio comunale, devono essere effettuate con idonei materiali ed in modo che le stesse non siano instabili o di pericolo.
6. I varchi o cancelli devono essere tenuti chiusi, con appositi manufatti non facilmente apribili, ogni qual volta l'attività nel cantiere risulti interrotta, anche temporaneamente, o sospesa.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450 (p.m.r. € 150).

Art. 35 - Manutenzioni delle siepi e contenimento delle Pianta Ambrosia

1. Su tutto il territorio comunale, tutti i proprietari confinanti devono provvedere a tagliare o potare regolarmente le siepi vive o i rami degli alberi, in modo che non sporgano dalle loro proprietà o abitazioni sulle aree pubbliche o private ma di pubblico passaggio.

2. Per il contenimento della Pianta Ambrosia, è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e aree industriali dismesse, agli amministratori di condominio ed ai conduttori di cantieri edili, di vigilare per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia, effettuando gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza tra 1 e 2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline. Pertanto si dovrà intervenire su piante alte mediamente 30 cm e con altezza di taglio più bassa possibile; Gli sfalci dovranno essere eseguiti nei seguenti periodi:

- I° sfalcio, ultima settimana di luglio;
- II° sfalcio, tra la fine della seconda decade e inizio della terza decade di agosto;
- III° sfalcio, In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre.

3. Potrà essere utilizzato in alternativa agli sfalci e nelle modalità previste nell'allegato tecnico della Direzione Generale della Sanità, altri metodi di contenimento dell'Ambrosia secondo le seguenti specifiche:

- Ambito agricolo: trinciatura, diserbo, aratura e discatura; (concedendo per il solo ambito agricolo l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi su una attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura).
- Ambito urbano: pacciamatura ed estirpamento;

4. La cittadinanza che non provvede ad eseguire una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni ecc.) di propria pertinenza e lasciando il terreno in condizioni di abbandono sarà soggetto alla violazione di cui al comma 2, 3 e 4 del presente articolo, che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450 (p.m.r. € 150) per le aree fino a 2000 mq e da euro 150 ad euro 600 (p.m.r. € 300) per le aree oltre i 2000 mq.

5. La violazione al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450 (p.m.r. € 150).

6. Nei confronti degli inadempienti, qualora non pensino allo sfalcio del terreno infestato si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spesa a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

CAPITOLO IV°

DEL TRATTAMENTO, DEL MALTRATTAMENTO E DELLA CURA DEGLI ANIMALI IN AMBITO URBANO

Art. 36 - Gli animali e la tutela dell'igiene

1. È vietato allevare all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'art. 4 del D.Lgs 285/92, animali da soma o da tiro, o animali destinati alla macellazione.

2. È vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private aperte al pubblico o aree private di natura condominiale animali da cortile.

3. È vietato mantenere, anche in area privata, all'interno del perimetro del centro abitato, un numero di animali superiore a 7 unità.

4. In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

5. A seguito delle misure urgenti di Polizia Veterinaria contro l'Influenza Aviaria le Amministrazioni comunali devono mantenere i registri o gli elenchi degli allevamenti avicoli famigliari rurali presenti nel territorio comunale. I proprietari hanno l'obbligo di rispettare i Decreti e le Leggi nazionali previste ai fini del potenziamento delle misure di prevenzione nei confronti dell'influenza aviaria, con l'obbligo della comunicazione semestrale all'autorità comunale.
6. Si rimanda per quanto qui non espresso alle norme contenute nel Regolamento Locale d' Igiene.
7. L'Autorità Comunale, nel notificare il divieto, fisserà all'interessato un termine per l'allontanamento degli animali.
8. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Art. 37 - Animali pericolosi

1. È fatto assoluto divieto di tenere nel territorio comunale a qualsiasi titolo, animali selvatici o di indole feroce, anche se addomesticati, o che, comunque, possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.
2. Questi animali, se appartenenti a circhi equestri che eventualmente dovessero attraversare il territorio comunale o sostarvi per l'effettuazione di spettacoli circensi, dovranno:
 - a) essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni.
 - b) essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali
 - c) essere costantemente vigilati da persona adulta.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

.Art. 38 Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree pubbliche, di uso pubblico e comunque aperte al pubblico, gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) e b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500 (p.m.r. € 100) oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate. Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500 (p.m.r. € 100).
3. Sono esclusi dalla applicazione del presente articolo gli accompagnatori, non vedenti, di cani.

Art. 39 Museruola e guinzaglio

1. Sulle aree pubbliche, di uso pubblico e comunque aperte al pubblico, gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone od altri animali.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie, purché sottoposti alla stretta vigilanza di accompagnatori adeguati.
4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) e b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 258 (p.m.r. € 50).
6. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500 (p.m.r. € 50).
7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500 (p.m.r. € 50).
8. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 258 (p.m.r. € 50).

Articolo 40 Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani non possono essere lasciati liberi, salvo che l'Amministrazione comunale individua aree appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente possono provocare al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
2. E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul luogo pubblico aperto al pubblico.
3. E' vietato lasciar liberi di vagare, in luogo pubblico o terreno privato aperto al pubblico animali di vario genere come cavalli, asini, capre, pecore, conigli, galline, tacchini, oche, anitre, ed altri animali che possano creare pericolo per la circolazione.
4. Fatte salve le disposizioni previste dal Codice Penale è assolutamente vietato portare in luogo pubblico animali di tipo pericoloso, quali ragni (tarantole ect.), serpenti (pitoni ect.), salvo per esposizioni o mostra che siano mantenuti nelle apposite gabbie e regolarmente autorizzate.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500 (p.m.r. € 100).
6. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 258 (p.m.r. € 50).
7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500 (p.m.r. € 100).
8. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 1000 (p.m.r. € 200).

CAPITOLO V°

DEL DECORO , DELLA PULIZIA E DELL'IGIENE

Art.41 - Rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani, quale che sia il metodo di conferimento definito dall'autorità comunale, debbono essere raccolti in appositi sacchi chiusi connotati dalle caratteristiche fisiche e chimiche prescritte per il tipo di rifiuto da conferire
2. L'Autorità Comunale determina, con il presente regolamento:

- a. il metodo della raccolta differenziata “porta a porta”;
 - b. l’obbligo della separazione della frazione umido, secco, plastica, carta e cartone, pile e farmaci e rifiuti ingombranti;
 - c. i punti di raccolta a mezzo cassonetti nelle località dove il “porta a porta “ non risulta praticabile;
 - d. gli orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere depositi dopo le ore 20,00 e prima delle ore 06,00 del giorno previsto per la raccolta;
 - e. l’obbligo di rispettare i giorni previsti dal calendario R.S.U per il conferimento dei rifiuti;
 - f. le modalità di conferimento di pile e farmaci che dovranno essere conferiti negli appositi contenitori;
 - g. la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti con prenotazione al numero verde gratuito;
 - h. che gli imballaggi di rifiuti ingombranti potranno essere conferiti in modo autonomo e gratuito presso la piattaforma ecologica situata a Porto Valtravaglia in località Trigo;
 - i. che gli articoli contenenti sostanze nocive e pericolose contenute nei frigoriferi, televisori ed accumulatori al piombo (batterie auto), dovranno essere conferite dai cittadini presso la piattaforma ecologica autorizzata;
 - j. l’avvio del progetto finalizzato al “compostaggio domestico” previa comunicazione alla Comunità Montana ed al Comune che rilasceranno relativo assenso;
 - k. Tutti gli scarti vegetali provenienti dalla pulizia di giardini ed ogni altro tipo di rifiuto dovranno essere conferiti direttamente dai cittadini presso la piattaforma ecologica o consegnato tramite gli artigiani alle apposite strutture di smaltimento autorizzate;
3. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositarli all'esterno dei contenitori stessi.
 4. I contenitori destinati alla raccolta selezionata dei rifiuti non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
 5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
 6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani inerti provenienti da lavori edili. Gli inerti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
 7. E' vietato abbandonare rifiuti di ogni tipo sul suolo pubblico , nelle zone boschive ed agresti.
 8. I materiali ingombranti, le suppellettili domestiche fuori uso (mobili, elettrodomestici, materassi, etc. e gli scarti di vegetazione non devono essere esposti sulla pubblica via od abbandonati in luoghi abusivi di scarico.
 9. I materiali che risultano provenienti da lavori di manutenzione (lastre di vetro spezzate, rottami di laterizio, spezzoni di tubi metallici, resti di grondaie, cavi elettrici di qualsiasi tipo, etc.) non potranno essere introdotti nei sacchi di plastica e nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere allontanati e trasferiti ad apposita discarica a cura dell’utente o dell’impresa che ha eseguito i lavori, nel rispetto della normativa vigente.
 10. E' vietata la ricerca di oggetti usati nei sacchi dell'immondizia ed in quelli della raccolta abiti se esposti sulla pubblica via.
 11. Le utenze commerciali, artigianali e industriali e di servizio ubicate nel territorio comunale, possono conferire a loro cura solo ed esclusivamente rifiuti non pericolosi o rifiuti speciali assimilabili agli urbani, per i quali siano già in atto forme di raccolta differenziata .
 12. E' vietato abbandonare al di fuori del perimetro recintato del “centro di raccolta” i rifiuti di qualsiasi tipo.
 13. E' vietato introdurre e/o abbandonare sacchi contenenti rifiuti nei cestini porta rifiuti (gettacarta) posti lungo le vie del paese , adibiti alla sola raccolta di piccoli rifiuti (carta cicche, ecc)
 14. E' vietato altresì:
 - a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, quando gli stessi

possano comportare l'annidarsi di roditori, animali randagi o parassiti;

- b. in luogo pubblico o in vista di esso, compiere atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia o disagio, manifesti, striscioni o scritte che causino raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- c. immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
- d. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni, procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento delle aree sottostanti;
- f. gettare opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano alterare la nettezza del suolo;
- g. spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
- h. imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;
- i. riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti versati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;
- j. compiere operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche;
- k. gettare al basso dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattare la pubblica strada.
- l. eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- m. accendere fuochi in luogo pubblico o privato nei centri urbani salvo il periodo corrente dal 1 ottobre al 31 marzo, nel quale viene concesso di bruciare piccole quantità di foglie e rami secchi con dovuta cautela esclusivamente dalle ore 04,00 alle ore 07,00 della mattina, fatte salve le normative regionali e provinciali se più restrittive;
- n. accende fuochi in aree boschive extraurbane ad eccezione della categorie autorizzate alla bruciatura in luogo delle ceppaie prevista dal regolamento boschivo e altri soggetti autorizzati;
- o. abbandonare o depositare scarti di verde ricavati dal taglio di prati, siepi ed alberi in luogo pubblico o privato aperto al pubblico;

15. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450 (p.m.r. € 150).

Art. 42 - Espurgo pozzi neri

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatta esclusivamente da ditte autorizzate, con mezzi adeguati e sistemi inodore.
2. Le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite senza creare disturbo e intralcio alla circolazione.
3. Se l'intervento di spurgo dei pozzi neri prevede l'occupazione temporanea di strade e/o aree pubbliche, è necessario preventivamente comunicarlo all'Ufficio di Polizia Locale .;
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 43 - Rumori molesti

1. È vietato nelle case produrre rumori o grida incomodi al vicinato.
Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbo.
2. Gli apparecchi radiofonici, televisivi, motori per uso domestico, come lucidatrici, aspirapolvere, ventilatori, macchine per cucire o simili, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la

riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati.

3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di immobili. Detti lavori non potranno avere inizio prima delle ore 8:00 e dovranno terminare entro le ore 19:00; gli stessi andranno sospesi dalle ore 12:00 alle ore 13:30.

4. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 21:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato e accertabile dai tecnici comunali e dai tecnici dell'A.R.P.A..

5. E' consentito utilizzare strumenti di lavoro e disturbo quali operazioni di carico e scarico materiali, negozi, magazzini, decespugliatori, motoseghe e soffiatori dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 19:00, con eccezione e divieto nelle giornate di festa e di domenica.

6. E' vietato dalle ore 21.00 alle ore 8.00 fare uso, ad eccessivo volume, di strumenti musicali ed apparecchi di diffusione del suono, anche se collocati su autovetture.

7. Chiunque per professione o mestiere sia costretto a far uso continuato di strumenti musicali o di apparecchi di diffusione di suono dovrà porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per portare il disagio dei vicini nei limiti della tollerabilità e nel rispetto del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale vigente; in caso di rifiuto si procederà con ordinanza sindacale, sentito il parere dell'ARPA, ad imporre l'effettuazione dei lavori di insonorizzazione. La mancata osservanza dell'ordinanza sindacale verrà perseguita a norma di legge.

8. Fatte salve le disposizioni di cui all' art. 659 del Codice Penale è vietato l'uso degli strumenti musicali nelle pubbliche vie e piazze prima delle ore 7 e dopo le ore 22, salvo diversa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale in occasione di pubbliche feste, fiere, mercati, ricorrenze civili o religiose.

9. Nell'uso delle saracinesche metalliche, porte basculanti, cancelli elettrici e/o dispositivi elettromeccanici similari, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti o dispositivi idonei ad eliminare rumori molesti al vicinato.

10. Chi impiega un sistema di allarme sonoro è tenuto a fare in modo che il medesimo si disattivi immediatamente dopo sessanta secondi e che lo stesso riprenda per la stessa durata per non più di altre due volte.

11. È vietato sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche tenere cani che abbaino con frequenza, specialmente di notte.

12. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada in materia, è fatto divieto ai conducenti di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di produrre con i detti mezzi, sia di giorno che di notte, rumori molesti.

13. È vietato dalle ore 22.00 alle ore 8.00 fare uso di autoradio ed apparecchi similari a vettura ferma, ad eccessivo volume, nei limiti del centro abitato ed in prossimità di abitazioni.

11. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 44 - Cortili: divieti

1. Nei cortili comuni a diverse abitazioni è vietato compiere operazioni che rechino disturbo o molestia al vicinato nonché esercitare all'aperto mestieri rumorosi che abbiano come conseguenza la formazione di gas di scarico e/o polveri.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76).

Articolo 45 Criteri di valutazione e repressione delle attività rumorose

1. L'Amministrazione, su reclamo degli interessati, o d'ufficio attiva l'A.R.P.A. la quale provvede ad accertare natura e provenienze dei rumori ed il grado di intensità degli stessi. Ricontrati i livelli sonori superiore ai limiti stabiliti dalla normativa la Polizia Locale diffiderà i responsabili ad astenersi o, se sufficiente, a limitare le attività rumorose, fatte salve le sanzioni penali o amministrative a carico dei responsabili. In caso di comportamento recidivo, il Sindaco proporrà le opportune Ordinanze al fine di eliminare le fonti di rumore o limitare l'orario di esercizio.
2. Sono vietati schiamazzi, grida e canti nelle vie e piazze, specialmente di persone riunite sia di giorno che di notte.

Art. 46 - Carico e scarico merci

1. Le operazioni di carico e scarico di ogni tipo di merce, anche in caso di trasloco, che si svolgono su suolo pubblico, al di fuori degli appositi spazi identificati con segnaletica stradale, devono essere effettuate con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica e dovranno in ogni caso ottenere preventivamente l'apposita autorizzazione comunale previo pagamento della relativa tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. È vietato svolgere operazioni di carico e scarico dalle ore 21 alle ore 7.
3. Nel corso delle operazioni oggetto del presente articolo, anche se di brevissima durata, è fatto divieto di tenere acceso il motore degli automezzi utilizzati, salvo che sia necessario per il funzionamento degli apparati di sollevamento.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 47 - Sosta di roulotte o camper e mezzi simili

1. Sul territorio comunale è fatto divieto sostare a roulotte, caravan, campers e veicoli simili, al di fuori delle apposite aree attrezzate, se presenti;
2. È vietato il soggiorno nell'ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravans e in altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.;
3. Fanno eccezione quelli al seguito degli spettacoli viaggianti che, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Comunale, possono prendere posto nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato nell'autorizzazione.
4. È altresì vietato il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

CAPITOLO VI

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COLLATERALI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 48 - Utilizzo delle spiagge, aree portuali e circolazione sullo specchio lacustre

1. Considerato che per tutelare l'ordine e la tranquillità pubblica è vietato ai bagnanti e frequentatori delle spiagge e dei luoghi adiacenti:
 - a) giocare al pallone, pallavolo, bocce, tamburelli ed altri giochi;
 - b) tenere alto il volume della radio o creare disturbo;
 - c) non rispettare gli ordini impartiti dal Bagnino;
 - d) tuffarsi dai moli o dai pontili ed ostacolare il loro passaggio;

- e) lasciare liberi i cani ed altri animali;
 - f) portare biciclette, ciclomotori o motoveicoli;
 - g) organizzare feste senza l'autorizzazione dall'Autorità di Bacino e dell'Amministrazione Comunale;
2. E' vietato nelle aree portuali:
 - a) utilizzare i posti barca senza essere titolari di concessione rilasciata dall'Autorità di Bacino;
 - b) tuffarsi dal molo dello scalo del battello/traghetto, dai porti e dagli ormeggi temporanei;
 - c) lasciare ormeggiato il natante negli attracchi temporanei per un periodo superiore alle otto ore;
 - d) deporre boe anche temporaneamente per lo stazionamento di natanti senza la prescritta autorizzazione;
 3. Vista la diffusione sempre maggiore di utilizzo delle moto d'acqua ed altri mezzi simili, dell'attività sportiva dello sci nautico, kitesurf, flyboard e del wakeboard, lungo le coste del Comune di Porto Valtravaglia, sono vietate le sopra indicate attività sino a 300 metri di distanza dalla riva.
 4. Per quanto concerne l'attività subacquea viene vietata all'interno dei porti;
 5. La violazione al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 300 (p.m.r. € 50).
 6. La violazione al comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 (p.m.r. € 100).
 7. La violazione al comma 3 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450 (p.m.r. € 150).
 8. La violazione al comma 4 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 (p.m.r. € 100).
 9. Nei confronti degli inadempienti, di cui al comma 2, lett. "a", "c" e "d" si trasmetterà la segnalazione alla competente Autorità di Bacino Lacuale.

Art. 49 - Manifestazioni Civili – Processioni – Cortei funebri

1. Le manifestazioni civili e religiose che prevedono cortei di persone e/o autoveicoli, dovranno essere autorizzate dall'Autorità Comunale e dovranno seguire gli itinerari concordati con la Polizia Locale.
2. I cortei funebri muoveranno dalla chiesa o dal luogo ove si trova il feretro verso il cimitero rispettando gli orari di svolgimento ed il percorso stradale stabilito da apposita Ordinanza del Sindaco o previsti dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
3. Previa richiesta scritta presentata con congruo anticipo, potranno essere concesse autorizzazioni per percorsi alternativi.
4. Qualora non è possibile ottenere la scorta da parte degli organi di polizia, i cortei dovranno marciare sul lato destro della carreggiata e rispettare le disposizioni dettate dal Codice della Strada.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 300 (p.m.r. € 50).

Art. 50 – Attività produttive: condizioni di esercizio - divieti - prescrizioni

1. Sono ritenute rumorose tutte quelle attività produttive che richiedono l'impiego di macchinari o strumenti i quali producono continuamente o periodicamente vibrazioni o rumori la cui intensità superi i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Sono considerate incomode le attività produttive che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti. I locali in cui si effettuano attività rumorose o incomode devono mantenersi quanto più possibile chiusi.

3. Per essi potrà esigersi che siano adottate tutte le cautele capaci di attutire, nei limiti del possibile, la propagazione del rumore molesto.
4. L'Autorità Comunale ha facoltà di ordinare in ogni tempo l'ispezione presso le attività produttive e di ordinare modificazione agli impianti o la cessazione dell'attività che provoca gli inconvenienti, quando venga accertato che l'attività medesima non corrisponde alle condizioni in base alle quali la licenza venne concessa.
5. Può essere disposta la chiusura delle attività produttive per i quali sia stata accertata l'impossibilità della coesistenza degli esercizi stessi con il rispetto della quiete pubblica.
6. Nell'espletamento di attività lavorative l'uso di macchine e/o strumenti rumorosi od incomodi è consentito soltanto nei giorni feriali e nella fascia oraria: dalle ore 06 alle ore 22.
7. L'Autorità Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario qualora particolari circostanze ne determinano le necessità. Per occasionali e contingenti motivi l'Autorità Comunale potrà, di volta in volta, autorizzare per iscritto deroghe all'orario come sopra stabilito, ampliando e riducendo le fasce orarie ovvero vietando in determinate ore l'esercizio di attività rumorose od incommode.
8. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450 (p.m.r. € 150).

Art. 51 - Mestieri girovagi - Suonatori ambulanti

1. A chiunque eserciti mestieri girovagi è vietato importunare i passanti con offerte di merci o servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.
2. È vietata l'attività di lavavetri, di vendita e/o altra attività alle intersezioni anche semaforizzate ed alle fermate dei mezzi pubblici.
3. Ai suonatori ambulanti è vietato:
 - a) ostacolare il traffico;
 - b) suonare nello stesso luogo per più di dieci minuti;
 - c) soffermarsi ad una distanza inferiore a metri 150 da ospedali, case di cura, da tutte le scuole durante le ore di lezione, dalle chiese o altri luoghi di culto durante le funzioni religiose, dai teatri e da altri luoghi di pubblico spettacolo durante le rappresentazioni;
 - d) suonare nella fascia oraria ricompresa fra le ore 22 alle ore 7.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 52 - Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: mostre

1. Le mostre e gli oggetti esposti alla vista del pubblico negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e/o nei locali di lavorazione delle attività artigianali, non dovranno oltrepassare il filo esterno del muro che chiude l'esercizio e/o il locale di lavorazione, salvo diversa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128).

Art. 53 - Spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni

1. Tutti gli spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni svolti senza fini di lucro devono essere preventivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, la quale può intervenire per disciplinare lo svolgimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente e soprattutto per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico, la moralità ed il buon costume.
2. Le attività di cui al primo comma, svolte a fini di lucro (attività imprenditoriale) in locali appositamente allestiti e/o con strutture appositamente installate, sono soggette ad autorizzazione o

segnalazione certificata di inizio attività come previsto dagli artt. 68 e 69 del TULLPS nel rispetto delle caratteristiche tecniche dettate dal Decreto Ministero dell'Interno 19 agosto 1996.

3. Le attività dei comma precedenti dovranno essere svolte secondo i dettati della normativa vigente in materia di sicurezza urbana previsti dalla Legge n° 48/2017 e nel rispetto delle Ordinanze in materia di ordine e sicurezza urbana emesse o che l'Autorità Locale ritenga opportuno adottare ai sensi del TUEL 267/2000;

4. Nei confronti degli inadempienti, oltre alle sanzioni previste dalle norme di legge vigenti e alle sanzioni di cui al presente articolo, si procederà all'emanazione di un ordine scritto, e nei casi di urgenza anche verbale, relativo all'immediata sospensione dell'attività abusiva.

4. La violazione al presente articolo, se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 650 e 666 del Codice Penale, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450 (p.m.r. € 150).

Art. 54 - Sanzioni e procedure

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Sindaco.

3. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

5. In caso di mancato rispetto dell'imposizione della cessazione dell'attività e/o della chiusura dei locali, si applicano le disposizioni derivanti dagli articoli 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 21 quinquies, 21 septies, 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/90.

6. La presente disciplina del procedimento sanzionatorio si applica in tutti i casi in cui vi siano violazioni ai Regolamenti Comunali.

7. In caso di reiterazione si applica l'art. 8 bis della legge n. 689/81.

Art. 55 - Risarcimento danni - Diffida ed esecuzione d'ufficio - Esposti all'Amministrazione Comunale

1. Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui agli articoli precedenti, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici comunali competenti.

2. In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, l'Autorità Comunale competente, indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivergli all'uopo un termine perentorio.

3. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto antigiusuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

4. Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Sindaco e presentati in forma scritta, in carta libera oppure tramite posta elettronica certificata.

5. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

6. La medesima procedura dovrà essere seguita per esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal Regolamento Edilizio Comunale o dal Regolamento Locale d'Igiene o che comunque siano indirizzati o sollecitino l'intervento dell'Area Tecnica o della Polizia Locale.

Art. 56 - Pubblicità del Regolamento

1. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 della legge n. 241/1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Porto Valtravaglia.